

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**  
**Avvocato Bianca Magarò**

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nei confronti di:

**TOMMASO FAVATA**

nel procedimento rif.trasmissione del 19.10.2015

\*\*\*

A seguito della trasmissione del fascicolo a questo Giudice da parte della Procura Federale, perveniva la segnalazione, acquisita nell'ambito di altro procedimento, redatta dai sigg.ri Mazzarella, Puccio e Spinoso, tutti Ufficiali Di Gara, mediante la quale i denunciati evidenziavano comportamenti tenuti dal Sig. **TOMMASO FAVATA** e connessi allo svolgimento di alcune gare tenutesi in data 28-29 marzo 2015 presso il Circolo Ippico Chirone (tappa del Trofeo Sicilia) e 03/04 aprile 2015 presso il circolo Ippico Tattù (tappa del Trofeo città di Palermo), in occasione delle quali il sig. Favata era designato quale Ufficiale di Gara.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, ravvisando comportamenti antiregolari posti in essere dal predetto tesserato, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 29.10.2015, concedendo termine a difesa per memorie e documenti entro due giorni prima della decisione.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, perveniva una memoria difensiva, inoltrata in data 27.10.2015, per il tramite della segreteria federale con il patrocinio del procuratore di fiducia.

\*      \*

Dall'esame degli atti questo Giudice ritiene che i comportamenti rappresentati dai denunciati in relazione al sig. Favata non siano provati pienamente e quindi non sanzionabili.

Quanto all'episodio Gioè non vi è prova che il Favata abbia preso parte alla decisione o al colloquio, che è stato semplicemente riferito ai denunciati, quindi il fatto ha come prova solo dichiarazioni indirette.

Quanto al suo atteggiamento come speaker, che si assumeva da parte dei denunciati, poco rispettoso delle formalità e quasi ilare in alcune circostanze, questo Giudice non può entrare nel merito dell'episodio Amoroso del 28/29 marzo in quanto si sarebbe trattato di una presunta erronea applicazione del Regolamento sulla ripartenza di un cavaliere, decisione in relazione alla quale il GSN non ha alcun potere di deliberazione; quanto al tenore dello speakeraggio, la testimonianza del presidente del C.I. Chirone esclude che il Favata sia stato inadatto o inopportuno nello svolgimento del ruolo, in occasione del concorso 28/29 marzo, e comunque gli altri episodi citati non sono circostanziati in maniera tale da indurre la loro piena prova, potendo essersi trattato di episodio occasionale.

Nessun rilievo, ai fini di questo procedimento, assume la nota fatta pervenire dal CR Sicilia, mediante la quale si notifica a questo Giudice che il CR Sicilia avrebbe convocato il sig. Favata per un chiarimento sui fatti de quibus, in quanto il Comitato Regionale non può sostituirsi agli organi di giustizia già interessati e, comunque, il presunto chiarimento non è avvenuto in contraddittorio con i denunciati, che nulla hanno inteso rappresentare al proposito al GSN.

**P.Q.M.**

Il Giudice Sportivo Nazionale dispone l'assoluzione di **TOMMASO FAVATA,**

**MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 29 Ottobre 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò